

DOCUMENTO SULLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

RIFERIMENTI NORMATIVI: *Articolo 1, commi 188 - 193, LEGGE 232/2016 (Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA).*

OGGETTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

La prestazione consiste nell'**erogazione frazionata**, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto, in favore dei soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all' Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (**APE**).

Tale possibilità è introdotta in via sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

La prestazione è su base volontaria ed è riservata ai soli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita.

Attraverso la compilazione del modulo di richiesta l'iscritto può indicare quanta parte del montante accumulato impegnare per la trasformazione in RITA (tra le diverse possibilità messe a disposizione da Fonchim) e la periodicità del frazionamento (annuale o semestrale con rate anticipate).

Nel caso in cui l'iscritto decida di utilizzare solo parte della posizione individuale maturata (RITA PARZIALE), sulla posizione residua rimane inalterato il diritto di chiedere le ordinarie prestazioni in capitale e rendita.

Al fine di gestire attivamente la posizione individuale maturata anche in fase di erogazione della RITA, la parte di montante di cui si chiede l'erogazione frazionata sarà mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell'iscritto, da comunicare contestualmente alla richiesta di RITA, il montante verrà trasferito nel comparto più prudente del fondo pensione e le rate da erogare varieranno in funzione dell'incremento o della diminuzione del montante in relazione all'andamento della gestione finanziaria.

Eventuali contributi che dovessero pervenire dall'Azienda di appartenenza dell'iscritto o dal Fondo di Garanzia INPS in corso di erogazione di RITA TOTALE (che coinvolge l'intera posizione maturata) daranno luogo ad un incremento della prestazione.

In caso di RITA PARZIALE, tali contributi andranno ad incrementare la prestazione in RITA nella medesima misura già definita nella ripartizione della posizione previdenziale. Il residuo andrà ad incrementare il montante non utilizzato per l'erogazione della RITA.

In caso di decesso dell'iscritto durante la percezione della RITA, il montante residuo equivalente alle rate non erogate, unitamente all'eventuale parte di posizione non destinata alla RITA, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall'iscritto, secondo le previsioni della normativa di settore.

Alle rate della RITA si applicano inoltre i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art.11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005.

L'informativa all'iscritto sulle rate erogate verrà fornita su base annuale attraverso la comunicazione periodica.

REQUISITI

Per usufruire della RITA gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

- a. cessazione del rapporto di lavoro;
- b. maturazione dei requisiti per l'accesso all'APE.

La certificazione del possesso dei requisiti per l'accesso all'APE è effettuata dall'INPS.

Ai sensi del comma 167 possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- soggetti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995);
- età anagrafica minima di 63 anni e maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- anzianità contributiva di 20 anni;
- pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE);
- non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Non è richiesto che il soggetto richiedente la RITA abbia fruito dell'APE. È infatti rimessa alla scelta dell'iscritto la possibilità di avvalersi dell'APE e della RITA in modo congiunto ovvero alternativo.

MODALITA' DI RICHIESTA

L'iscritto può richiedere la prestazione utilizzando il modulo appositamente predisposto dal Fondo, fornito su richiesta degli interessati, compilato in ogni sua parte e corredato della documentazione indicata nel modulo stesso.

La richiesta di prestazione in RITA è esercitabile una sola volta.

SPESE, FISCALITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE

L'iscritto che, trovandosi in possesso dei requisiti previsti, richianda la RITA viene gravato di una spesa in cifra fissa, prelevata "una tantum" al momento dell'operazione dalla sua posizione individuale, definita nella misura che segue:

- € 25 nel caso di periodicità di frazionamento annuo,
- € 35 nel caso di periodicità di frazionamento semestrale.

Nel caso in cui l'erogazione della RITA comporti la gestione di pratiche di finanziamento stipulate dall'aderente, alla spesa di cui al precedente capoverso si aggiunge un ulteriore importo "una tantum" di € 25, parimenti prelevato dalla posizione individuale.

La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

La RITA viene erogata tramite bonifici bancari effettuati sul conto corrente bancario intestato all'iscritto le cui coordinate sono indicate nel modulo di richiesta.

Le previsioni contenute nel presente documento potranno subire variazioni sulla base della normativa specifica in corso di definizione (decreti attuativi ed eventuali circolari esplicative).